



REGISTRO N° 54
DEL 13.02.2019

Repertorio n.

**SERVIZIO DI T.P.L. SU GOMMA NEL LOTTO 1 “AREA METROPOLITANA”.
ACCORDO TRANSATTIVO TRA CITTA’ METROPOLITANA E ATAF&LINEA
SCARL PER L’ANNO 2017.**

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 12 nel mese di febbraio in Firenze con la presente scrittura privata,

TRA

- **CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE**, con sede in Firenze Via Cavour, 1 Codice Fiscale 80016450480 Partita Iva 01709770489, rappresentata da Maria Cecilia Tosi, nata a Tripoli il 31 agosto 1957, che interviene nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2185 del 17.12.2018, autorizzata alla firma del presente atto in virtù dei poteri a lei attribuiti dallo statuto e dal Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21/2017;

- **ATAF&LINEA s.c.a.r.l.**, con sede in Firenze, Viale dei Mille 115 Codice Fiscale e Partita Iva 05504280487, rappresentata da Stefano Bonora nato a Firenze il 06.11.1967, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione dei Consigli di Amministrazione di Ataf Gestioni s.r.l. e Li-nea S.p.a. rispettivamente in data 21 febbraio 2018 e 6 aprile 2018, agli atti della Città Metropolitana di Firenze;

Premesso in primo luogo che:

- la Città Metropolitana di Firenze ha gestito il servizio di trasporto pubblico su gomma di competenza propria e dei Comuni del Lotto 1 “Area Metropolitana”, sopra rappresentati, in gestione associata del servizio come da convenzione reg. 258/2012, fino al 31 dicembre 2017 ;
- a decorrere dal 1° gennaio 2017, come già per tutto il periodo decorrente dalla scadenza del contratto di servizio rep. 18878/2005 (30 settembre 2010) al 31 dicembre 2017, il trasporto pubblico su gomma in detto Lotto 1, è stato garantito mediante l’imposizione dell’obbligo di prestare il servizio alla Scarl Ataf&Linea, ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento del servizio ad un unico gestore per l’intero territorio regionale.

- a norma degli artt. 4 e 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 gli atti di imposizione dell'obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire, *in anticipo in modo obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi e tali parametri sono da determinarsi in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole.*
- il preambolo del Regolamento CE n. 1370/2007 al n. 36 afferma il principio della generale inderogabilità degli aiuti di Stato e nella sentenza 24 luglio 2003 pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH, è affermato che *“quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare”.*
- per il primo obbligo di servizio, relativo al periodo ottobre- dicembre 2010 la compensazione era stata determinata dalla Soc. Aleph s.r.l , con applicazione dei criteri di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, confermando gli importi corrisposti in vigenza del contratto venuto a scadenza il 30 settembre 2010.
- per gli anni 2011, 2012 e ancora per l'anno 2013, detti importi erano stati confermati con la sola maggiorazione annuale dell'indice di inflazione programmata, ritenendo che il prezzo offerto dalla Scarl e con il quale si era aggiudicata la gara di appalto del 2004, di anno in anno rivalutato con il suddetto indice, rappresentasse il livello ottimale di redditività, economicità e produttività dell'azienda.
- a seguito dell'impugnazione degli atti di imposizione del servizio da parte della Scarl sia in sede amministrativa che in sede civile, si addiveniva in data 17 dicembre 2013 rep. 291 alla sottoscrizione di un accordo transattivo, valevole fino al 30 giugno 2014, sulla base del quale alla Scarl veniva riconosciuta una maggiorazione pari a Euro 0,142/km oltre iva per i servizi effettuati da ATAF spa e di Euro 0,135/km oltre iva per i servizi effettuati da Linea spa, senza alcuna maggiorazione per interessi moratori;

- l'accordo suddetto veniva prorogato nel mese di luglio 2014 fino al 31 dicembre 2014, confermando la maggiorazione suddetta;
- per l'anno 2015 veniva sottoscritto un nuovo accordo che prevedeva, in aggiunta agli importi corrisposti mensilmente per tipologia di servizio, la liquidazione a titolo di acconto della maggiorazione corrisposta fino al 31 dicembre 2014, di Euro 0,142 /km per il servizio effettivo rendicontato da Ataf Gestioni e di Euro 0,135/ per il servizio rendicontato da Linea, salva verifica, da effettuarsi entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio 2015 da parte delle due aziende che compongono la Scarl, tesa ad accertare che l'indice ROI calcolato sulla somma del capitale investito dalle due aziende nel 2015 non fosse superiore al 5%;
- in caso di risultato inferiore, nulla sarebbe stato dovuto dalla Città metropolitana e dai Comuni della gestione associata; nel caso in cui l'indice fosse risultato superiore al 5%, la quota parte del risultato operativo della Scarl sarebbe stato recuperato proporzionalmente a carico dei gestori;
- con atto dirigenziale n. 1527 del 17 agosto 2016 veniva attestata la congruità della maggiorazione corrisposta che dunque assumeva carattere definitivo;
- anche per l'anno 2016 le parti sopra rappresentate hanno sottoscritto un accordo transattivo sulla base del quale alla Scarl è stata liquidato un' importo ad integrazione della compensazione erogata in corso d'anno;
- detto accordo prevedeva che per l'anno 2017 sarebbe stata corrisposta alla Scarl a titolo di acconto la stessa compensazione corrisposta nell'anno 2016 per tipologia di servizio, al netto della maggiorazione di cui all'accordo transattivo e la Scarl ATAF&Linea si impegnava con cadenza semestrale, a trasmettere alla Città metropolitana i dati economici e patrimoniali consuntivi relativi alla gestione del servizio, per consentirne il monitoraggio con riferimento alla pertinenza ed efficienza dei costi, la congruità dei ricavi e la ragionevolezza dell'utile;

Premesso in secondo luogo:

- che Città Metropolitana e Scarl, nelle more di completare il monitoraggio relativo all'anno 2017 con scrittura repertorio n. 129 del 14 maggio 2018, hanno concordato i criteri per la quantificazione dell'eventuale maggiorazione da riconoscere;
- che sulla base di detti criteri è risultato dovuto l'importo di € 3.006.352,42 (iva inclusa).

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) A titolo di integrazione della compensazione già corrisposta per tipologia di servizio, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, la Città Metropolitana di Firenze, in proprio e per conto del Comune di Montelupo Fiorentino, e i Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia si obbligano a liquidare alla Scarl ATAF&LINEA, che in persona del suo Presidente, accetta, a titolo di acconto, una maggiorazione della compensazione indicata negli atti di imposizione del servizio, di Euro 0,142/km oltre iva i servizi effettuati da ATAF Gestioni srl e di Euro 0,135/km oltre iva i servizi effettuati da Linea spa, come da percorrenze effettive rendicontate e fatturate, per complessivi Euro 2.733.047,66 oltre Iva 10% e dunque Euro 3.006.352,42.
- 3) L'importo dovuto per i servizi resi da Ataf&Gestioni, al netto di Iva, è pari ad Euro 2.117.431,86, quello per i servizi resi da Linea Spa, sempre al netto di Iva è pari ad Euro 615.615,80.
- 4) Resta a carico della Scarl ATAF&LINEA e con esonero di ogni responsabilità in merito della Città Metropolitana e degli altri Enti, la ripartizione dell'importo complessivo di Euro 2.733.047,66 oltre Iva 10% a favore di ATAF& Gestioni srl e Linea spa.
- 5) Gli oneri derivanti dal riconoscimento della suddetta maggiorazione sono ripartiti tra Città Metropolitana e Comuni con il criterio indicato all' art. 1 della convenzione Reg. 258/2012 , con la quale la Provincia oggi Città Metropolitana stessa e i Comuni del Lotto 1 hanno riconfermato al volontà di gestire in forma associata il servizio e dunque “ accollando alla Città Metropolitana di Firenze, ai sensi della L.R. 42/1998 ss.mm., gli oneri in misura corrispondente alla percentuale, in termini di percorrenze delle linee di competenza amministrativa metropolitana rispetto al totale delle percorrenze effettuate (metropolitane e comunali), ed ai singoli Comuni la restante parte da ripartirsi tra loro in proporzione ai chilometri di esercizio effettuati sul territorio di ciascuno di essi, indipendentemente dalla competenza amministrativa comunale o metropolitana delle linee che attraversano i rispettivi territori comunali”.
- 6) La Scarl provvederà a fatturare alla Città Metropolitana e ai Comuni gli importi di seguito indicati, che saranno liquidati entro e non oltre il 30 aprile 2019:



Città Metropolitana	Euro	937.973,89
Bagno a Ripoli	Euro	57.530,09
Calenzano	Euro	41.197,39
Campi Bisenzio	Euro	93.364,55
Fiesole	Euro	43.626,53
Firenze	Euro	1.490.403,93
Greve in Chianti	Euro	1.385,73
Impruneta	Euro	11.839,28
Lastra a Signa	Euro	28.387,52
Montelupo Fiorentino	Euro	5.431,50
Scandicci	Euro	174.133,19
Sesto Fiorentino	Euro	103.174,98
Signa	Euro	11.492,75
Vaglia	Euro	6.410,99

7) Ad eccezione del Comune di Montelupo Fiorentino, tutti i pagamenti previsti nel presente accordo transattivo saranno effettuati dai Comuni interessati, ciascuno per la quota di spettanza con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 1294 cod. civile, mediante accredito sul conto corrente Monte dei Paschi di Siena Agenzia 30 IBAN : IT56M0103002827000000504710. La quota relativa al Comune di Montelupo sarà fatturata alla Città Metropolitana, che provvederà al pagamento e chiederà al Comune il rimborso.

8) ATAF&LINEA s.c.ar.l., con l'attuazione di quanto previsto dal presente atto e l'integrale pagamento da parte degli Enti Locali delle somme sopra pattuite rinuncerà ad ogni maggiore e/o diversa pretesa. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente atto ATAF&LINEA s.c.ar.l. rinuncia espressamente a far valere in qualsiasi sede eventuali ulteriori pretese a qualsiasi titolo nei confronti della Città Metropolitana di Firenze e /o degli enti deleganti, ivi comprese ipotesi risarcitorie e/o di indebito arricchimento, ancorché sino a tale momento non avanzate o non formalizzate per il servizio reso fino al 31/12/2017.

9) L'imposta di bollo gravante sul presente atto è a carico della Scarl Ataf&Linea.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art.6 comma 6 del Decreto Legge
23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla L.21 febbraio 2014, n.9.

Città Metropolitana di Firenze

Città Metropolitana di Firenze

MARIA CECILIA TOSI

Ataf&Li-nea Scarl

STEFANO BONORA